



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

1. All'odierno ricorrente, successore di uno dei due cointestatari dei buoni fruttiferi postali emessi con pari facoltà di rimborso, è stata negata la riscossione della quota parte di spettanza dei predetti buoni, pari ai 2/3 del loro controvalore. L'avente diritto alla quota residua, in possesso degli originali dei buoni, per stessa ammissione dell'intermediario convenuto, si è reso irreperibile. Il ricorrente, sottoposto ad amministrazione di sostegno, ha ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare per la riscossione dei buoni, che è comunque stata negata dall'intermediario.

Parte ricorrente chiede pertanto lo scorporo dei buoni fruttiferi in modo da poter riscuotere la propria quota.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, osserva che dalla verifica degli atti allegati al ricorso, nella domanda di scorporo si evince che i titoli in contesa risultano smarriti e cointestati tra C.D. e C.M. Rileva che, per procedere alla richiesta di duplicazione dei titoli, si rende necessaria la presenza di tutti gli eredi, ma che nel caso di specie non è stato possibile in quanto gli eredi del sig. C.M. risultavano irreperibili. Aggiunge che, dalle verifiche effettuate, è emerso altresì che i titoli risultano essere ancora fruttiferi. Ne ricava che, secondo la normativa vigente, non è prevista la procedura di scorporo che sarà ammessa solo al raggiungimento dell'infruttuosità dei titoli. Osserva che, nel caso di buoni ordinari emessi fino al 27/12/2000, come nel caso di specie, lo scorporo è ammesso dal 1° gennaio del 31° anno dall'emissione e che, successivamente, si rende necessaria la procedura di ammortamento dei titoli, allegando alla richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Sostiene, pertanto, che, solo dopo aver espletato la suddetta procedura, verrà avviata la richiesta di duplicazione dei titoli, per la quale si rende necessaria la presenza di tutti gli eredi, e, solo dopo il rilascio della copia dei buoni, si potrà procedere allo scorporo degli stessi stante l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Parte resistente chiede pertanto che il ricorso venga respinto.



3. In sede di repliche, parte ricorrente allega una pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha ordinato lo scorporo di una quota parte di buoni cointestati senza la presenza di tutti gli aventi diritto. Evidenzia inoltre che per almeno uno dei buoni è trascorso il trentennio di fruttuosità. Allega infine la denuncia di smarrimento dei buoni onde rendere più semplici le operazioni di duplicazione.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sul diritto del ricorrente, in qualità di coerede di uno dei cointestatori di alcuni Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, a ottenere la liquidazione della quota parte di propria spettanza.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente, sottoposto ad amministrazione di sostegno, ha chiesto all'intermediario la liquidazione della quota di propria spettanza dei predetti buoni, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice tutelare, prodotta agli atti del presente procedimento. La richiesta veniva, tuttavia, rigettata dall'intermediario resistente, sulla base di una duplice presupposto. In primo luogo, l'intermediario sosteneva che, per procedere alla duplicazione dei titoli, rimasti in possesso dell'altro coerede, resosi irreperibile, fosse necessaria la presenza di tutti gli eredi. In secondo luogo, evidenziava che i titoli *de quo* non erano ancora giunti a scadenza e ne ricavava che, prima del termine trentennale di fruttuosità degli stessi, non sarebbe stato possibile procedere allo scorporo della quota di spettanza del ricorrente.

Ciò posto, va in primo luogo rilevato che parte ricorrente non produce copia dei titoli di cui chiede il pagamento, se non per uno di essi. Gli estremi dei buoni di cui si chiede il pagamento sono comunque indicati nella denuncia di smarrimento degli stessi, versata agli atti del procedimento.

2. In merito al diritto del cointestataro superstite ad ottenere la liquidazione del BFP con clausola "PFR", occorre ricordare che l'art 178 d.p.r. n. 156/1973, con specifico riferimento ai BPF, prevede la rimborsabilità a vista e, per quanto "non sia disposto diversamente", l'art. 182 sancisce l'applicabilità della normativa in materia di libretti di risparmio postali. Al riguardo, l'art. 187 d.p.r. n. 256/1989, comma 1, per lo specifico caso del decesso del cointestataro in presenza di una clausola con facoltà di pari rimborso, stabilisce che "il rimborso a saldo del credito del libretto [...] cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto".

Orbene, sulla questione era intervenuto il Collegio di coordinamento con pronuncia n. 22747/2019 che, valorizzando la differente natura giuridica dei BFP (titoli di legittimazione) rispetto ai libretti di risparmio (titoli di credito), aveva concluso nel senso che: "*Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori*".

Successivamente, il Collegio di coordinamento ha avvertito la necessità di tornare sull'argomento, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, VI Sezione, 10 giugno 2020, n. 11137, nella quale il giudice di legittimità ha affermato che, "in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, dal d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto".

Il Collegio di coordinamento, con la pronuncia 19782/2020, ha ritenuto di non doversi discostare dal proprio precedente per le stesse motivazioni già in passato individuate. Più in dettaglio, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere ai BFP la disciplina



sui libretti di risparmio (ossia per derogare all'art. 178 d.P.R. n. 156/1973 in favore della previsione dell'art. 187 d.P.R. n. 256/1989). La ragione di tale conclusione è individuata nel fatto che, a differenza dei libretti postali, i BFP (lo si ripete) sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., *“per effetto dei quali la funzione dell'identificazione dell'avente diritto alla prestazione in difetto di incorporazione di diritto cartolare impedisce di ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione per tutelare le ragioni di terzi”*. Si è altresì osservato che l'art. 187 d.P.R. n. 256/1989 è norma speciale, in quanto tale di stretta interpretazione, e che esiste per i BFP una disciplina *ad hoc* dettata dall'art. 208 d.P.R. n. 256/1989, ai sensi del quale *“i buoni sono rimborsabili a vista”*, secondo quanto già stabilito dall'art. 178 d.P.R. n. 156/1973. Sulla base di tali presupposti, il Collegio di coordinamento ha quindi ribadito il seguente principio di diritto: *“nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”* (per una recente applicazione di tale principio v. Collegio di Roma, decisione n. 3770/2021).

Infine, il Collegio di coordinamento ha specificato che *“la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede”*. Tuttavia, tale ipotesi non corrisponde al caso di specie, dato che il ricorso è stato sì proposto dal coerede di uno dei cointestatari, ma l'altro coerede si è reso irreperibile. Non consta, pertanto, un'espressa opposizione di un coerede alla liquidazione dei suddetti buoni.

3. L'intermediario resistente, tuttavia, adduce come ulteriore motivo ostativo all'accoglimento della domanda del ricorrente la circostanza che i buoni non siano ancora scaduti. Afferma, infatti, che, per i buoni postali vale il principio dell'indivisibilità, per cui lo scorporo sarebbe possibile soltanto una volta terminato il periodo di fruttuosità.

Sul punto, si rinvengono alcuni precedenti in cui l'Arbitro ha escluso la possibilità di un rimborso parziale dei BFP, sulla base della loro indivisibilità (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 11693/2021; Collegio di Milano, decisione n. 19281/2020).

Sulla legittimazione del singolo coerede a ottenere il pagamento del debito ereditario, va altresì richiamata la decisione n. 27252/2018 del Collegio di coordinamento che, aderendo ai principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24657/2007, ha riconosciuto a ciascun coerede la legittimazione ad agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario e al debitore che paghi uno dei coeredi la liberazione nei confronti di tutti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, pertanto, andranno risolte tra di essi, rimanendovi estraneo il debitore dell'eredità. Il Collegio ha in particolare enunciato il seguente principio di diritto: *“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”*.

4. Sulla base del principio di diritto da ultimo enunciato, il ricorrente, quale coerede di uno dei due cointestatari dei BFP, ha diritto di ottenere il rimborso integrale dei buoni, nei limiti della domanda, che nel caso di specie è circoscritta ai 2/3 del controvalore.

In senso contrario non appare rilevante la circostanza in base alla quale il ricorrente non è nel possesso dei buoni oggetto del ricorso. In effetti, da un lato, egli ha presentato denuncia di smarrimento dei predetti buoni; dall'altro, l'esistenza dei titoli non è contestata dall'intermediario resistente e può quindi ritenersi pacifica (in tal senso cfr. Collegio di Roma,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione n. 12347/2019, che, in una fattispecie analoga, ha accolto il ricorso nonostante lo smarrimento del buono cartaceo).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il rimborso dei titoli nei limiti della domanda.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO